

TRIBUNALE DI VENEZIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato,

letto il ricorso depositato da BARBARA MIOZZO, nata a San Donà di Piave (VE) il 23.07.1970, C.F. MZZBBR70L63H823X, residente in VIA ALEARDO ALEARDI n. 9, 30020 - ERACLEA (VE), con cui chiede l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII);

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, avendo la ricorrente la propria residenza in un comune del circondario;

rilevato che la parte ricorrente, persona fisica, può accedere alla procedura dell'art. 283 CCII, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa, come pure alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato che la stessa non risulta avere mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che l'istante, la quale non possiede beni mobili o immobili, non appare in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto che, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi € 617.458,78 derivante da fidejussioni prestate nel periodo 2005/2009 a istituti di credito per acquisto di immobile a uso abitativo - su mutuo fondiario - e rilasciate a favore dell'ex convivente *more uxorio* Sovran Andrea, non svolge alcuna attività lavorativa e non ha svolto alcuna attività negli ultimi 6 anni in quanto si è dedicata alla cura del figlio minore. Risulta iscritta dal 26.1.2024 alle liste di collocamento nell'elenco

delle categorie protette ex art. 18 l. 68/99 e di fatto, dipende economicamente dalla madre e dal marito Tonetto Luca, pensionato;

considerato che l'OCC ha sostanzialmente confermato nelle linee sin qui esposte tutte le circostanze dedotte in ricorso dalla Miozzo: infatti, nella relazione 6.10.2025 la dott.ssa Silvia Pizzati espone che non sono stati rilevati atti in frode, e che non v'è possibilità alcuna di offrire utilità ai creditori; inoltre, la sig.ra Barbara Miozzo non ha mai beneficiato di esdebitazione e non possiede beni né reddito;

è stata analizzata tutta la documentazione, effettuate verifiche presso Agenzia Entrate, Riscossione, Comuni, banche, PRA, catasto, centrale rischi; l'OCC conferma lo stato di sovraindebitamento per € 617.458,78, nessun patrimonio, nessun reddito;

quanto alle cause: l'indebitamento deriva da garanzie fideiussorie e ipoteche prestate per finanziamenti a favore dell'ex compagno Andrea Sovran e società & Co Srl, con attività imprenditoriale fallita nel 2012, chiusura fallimento nel 2023, vendita forzata degli immobili in comproprietà *etc*;

quanto a nucleo familiare e reddito: Barbara Miozzo vive con madre, sorella e figlio; coniuge non convivente, non dispone di reddito personale negli ultimi 6 anni, il mantenimento garantito da coniuge (pensione) e madre (€ 1.427,40); l'ISEE familiare è pari a € 1.427,40 (basato su redditi di madre, sorella e coniuge); non risulta intestataria di conti correnti;

quanto all'esposizione debitoria: il totale di € 617.458,78 è suddiviso fra: Banca della Marca: € 176.463,31 + € 154.524,81; IFIS NPL: € 50.605,82; Intesa San Paolo (ex Banca Popolare di Vicenza): € 235.864,84; le spese procedura OCC: € 1.427,40; mentre quelle familiari sono indicate in circa € 1.427,40, totalmente a carico del coniuge;

considerato che non risultano protesti, né condanne per reati economici, che v'è stata collaborazione piena con l'OCC, che la documentazione è stata ritenuta completa e attendibile, e che l'OCC conclude con una valutazione positiva sulla meritevolezza di Miozzo Barbare, nel senso che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo o colpa grave dell'istante (vd. pagg. 14s. della relazione in atti);

visto l'art. 283 CCII;

PER QUESTI MOTIVI

1. dichiara l'esdebitazione di BARBARA MIOZZO, nata a San Donà di Piave (VE) il 23.7.1970, MZZBBR70L63H823X, residente in VIA ALEARDO ALEARDI n. 9, 30020 - ERACLEA (VE), fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento (si specifica che non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

2. dispone che la ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii;

3. dispone che l'OCC vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e comunichi

immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283, 1° e 2° comma CCII;

4. dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;

5. dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'OCC e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Venezia, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

6. dispone che l'OCC comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283, 8° comma CCII.

Si comunichi al PM e all'OCC.

Venezia, 4.12.2025.

Il giudice delegato

Marco Campagnolo